REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONDOLFO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - (Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio Sostitutivo di Leva presso il Corpo di Polizia Municipale di Mondolfo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 46 della Legge 449/97.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) per "volontario": il personale volontario in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale assegnato al Comune di Mondolfo;
   b) per "ausiliario di Polizia Municipale": il volontario che svolge all'interno del Corpo compiti di affiancamento al personale di ruolo e che ricopre le qualifiche di:
      - agente di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del D.L.vo 285/92;
      - agente di Polizia Giudiziaria;
   c) per "agente ausiliario di Polizia Municipale" si intende il volontario che svolge all'interno del Corpo della Polizia Municipale i compiti di istituto in maniera autonoma e che ricopre le qualifiche di:
      - agente di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del D.L.vo 285/92;
      - agente di Polizia Giudiziaria;
      - qualità di Pubblico Ufficiale.

Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale in Servizio Sostitutivo di Leva in carico al Comune di Mondolfo.

Art. 3 - (Norme generali)

1. Il personale volontario in Servizio Sostitutivo di Leva assegnato al Comune di Mondolfo è destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.
2. Tale personale è tenuto al rispetto del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale predetto e di tutte le altre norme che disciplinano il settore in modo diretto o indiretto, fatte salve le deroghe e le eccezioni di cui al presente regolamento.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della Legge 449/97, il servizio prestato in qualità di volontario in servizio sostitutivo di leva è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 4 - (Determinazione del contingente)

1. Il contingente annuale di volontari in Servizio Sostitutivo di Leva, da richiedere con apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è determinato dal Comandante della Polizia Municipale in ossequio alle direttive ricevute dal Sindaco, e sulla base delle risorse di bilancio all'uopo previste.
2. La comunicazione delle richieste è inoltrata dal Comandante della Polizia Municipale entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 - (Qualifiche)

1. I volontari in Servizio Sostitutivo di Leva presso il Corpo di Polizia Municipale sono inquadrati, sulla base dei requisiti specificati nei successivi commi, in due qualifiche:

a) "Ausiliario di Polizia Municipale" (APM);
b) "Agente Ausiliario di Polizia Municipale" (AAPM).

2. Per l'inquadramento alla qualifica di Agente Ausiliario di Polizia Municipale è richiesto il possesso del titolo di studio previsto ai sensi delle vigenti normative per l'accesso alla qualifica di ruolo di Operatore di Polizia Municipale ed il possesso della patente di guida di categoria B o superiore; tale personale, inoltre, dovrà aver superato, con esito favorevole e giudizio di merito equivalente o superiore a "discreto", il corso di formazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Per l'inquadramento alla qualifica di Ausiliario di Polizia Municipale è richiesto il superamento del corso di formazione con esito favorevole, prescindendo dal possesso del titolo di studio e della patente di guida di categoria B o superiore. E' altresì inquadrato nella qualifica di Ausiliario di Polizia Municipale chi, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di Operatore di Polizia Municipale e della patente di guida di categoria B o superiore, avrà superato il corso di formazione con esito favorevole, ma con giudizio inferiore al "discreto".
4. L'Amministrazione Comunale non può impiegare i volontari in posti di organico o in sostituzione di personale della Polizia Municipale. Il volontario dovrà ritenersi in aggiunta e non in sostituzione di tale personale, per cui l'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del lavoro in caso di inadempienze dovute a colpa dell'Ente interessato.
5. I volontari possono essere destinati solo allo svolgimento delle mansioni, tipiche e nominate, attribuite alla Polizia Municipale da leggi e regolamenti.

Art. 6 - (Funzioni degli Agenti Ausiliari di Polizia Municipale)

1. I volontari inquadrati nella qualifica di Agenti Ausiliari di Polizia Municipale possono essere impiegati, in modo operativo autonomo nei seguenti servizi:

- Servizi di Centrale Operativa e di Piantone nella sede di Polizia Municipale;

- Attività amministrative di Polizia Municipale;
- Servizi di scorta al Gonfalone Comunale;
- Servizi di vigilanza sui beni e sulle sedi comunali;
- Servizi di direzione del traffico agli incroci e di assistenza ai pedoni sugli attraversamenti;
- Servizi diurni di prevenzione ed accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada;
- Servizi, anche notturni, di pattuglia operativa e di pronto intervento con equipaggio composto da almeno un effettivo di ruolo;
- attività operative di Protezione Civile.

2. Gli Agenti Ausiliari di Polizia Municipale, inoltre, possono essere impiegati in affiancamento ed a supporto del personale di ruolo della Polizia Municipale, per tutte le restanti funzioni ed attività attribuite dalla legge alla Polizia Municipale. In tali casi i volontari operano, con autonoma responsabilità , in stretta subordinazione gerarchica del personale in ruolo operante.
3. Per le finalità sopra esposte, agli Agenti Ausiliari di Polizia Municipale sono attribuite le seguenti funzioni:

- funzioni di Agente di Polizia Stradale di cui all'art. 11, del D.L.vo 285/92;
- funzioni di Agente di Polizia Giudiziaria;
- funzioni di Agente ausiliario di Polizia locale.

Art. 7 - (Funzioni degli Ausiliari di Polizia Municipale)

1. I volontari inquadrati nella qualifica di Ausiliari di Polizia Municipale possono essere impiegati in modo operativo autonomo, nei seguenti servizi:

- servizi di supporto alla Centrale Operativa ed al Piantone sede P.M.;
- attività amministrative di P.M.;
- servizi di scorta al Gonfalone Comunale;
- servizi di rappresentanza e controllo sui beni e sedi comunali;
- servizi di assistenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali;
- servizi di direzione del traffico agli incroci;
- servizio di prevenzione e di accertamento di violazioni in materia di fermata e sosta dei veicoli e di aree pedonali urbane o zone a traffico limitato;
- servizi appiedati di controllo/osservazione delle aree e zone urbane;
- attività di informazione di pubblica utilità ai cittadini;
- attività operative di Protezione Civile.

2. Tutto il personale di cui al primo comma, inoltre, può essere impiegato in mansioni di ausilio tecnico a supporto del personale di ruolo della Polizia Municipale, per tutte le funzioni e le attività attribuite dalla Legge alla Polizia Municipale.
   In tali casi il personale volontario opera in stretta subordinazione gerarchica e sotto la diretta responsabilità del personale di ruolo operante.

3. Per le finalità sopra esposte, agli Ausiliari di Polizia Municipale sono attribuite le seguenti funzioni:

- funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del D.L.vo 285/92, limitatamente alla prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta e fermata dei veicoli, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 127/97;
- qualità di Pubblico Ufficiale.

Art. 8 - (Formazione del personale)

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva per poter ricoprire le qualifiche di agente ausiliario o ausiliario è tenuto alla frequentazione di un corso di formazione della durata di 4 settimane, per un totale di n. 144 ore, suddivise in n. 30 ore di teoria e n. 114 di esercitazione tecnico operativa, secondo il programma didattico predisposto dal comando di P.M.;
2. Il corso sarà organizzato e curato dal Comando di Polizia Municipale, il quale utilizzerà le figure professionali presenti all'interno di questo o di altri Enti, ed istituirà un'apposita Commissione, composta dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Mondolfo, in qualità di Presidente, e da altri due appartenenti alla stessa categoria (Comandanti della Polizia Municipale provenienti da Enti diversi). La Commissione così composta curerà , per tutta la durata del corso, tutte le incombenze e le attività di natura logistica, tecnica ed organizzativa, necessarie per la regolare effettuazione ed il puntuale svolgimento del corso stesso.
3. Il corso di formazione si conclude con una prova di esame - colloquio di fronte alla Commissione.
4. La prova di esame - colloquio sarà valutata dalla Commissione con un giudizio di merito articolato secondo il seguente sistema graduato di votazione:

- Insufficiente;
- Sufficiente;
- Discreto;
- Buono;
- Ottimo;
- Eccellente.

5. La prova di esame - colloquio si intende superata se il candidato ottiene un giudizio di merito equivalente o superiore a "sufficiente".
6. I volontari che non raggiungeranno nell'esame - colloquio la votazione minima di "sufficiente" saranno riassegnati al Distretto Militare competente.

Art. 9 - (Durata del servizio)

1. La durata del servizio sostitutivo di leva presso i Corpi di Polizia Municipale è uguale a quella della ferma di leva.

2. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto Militare nella cui giurisdizione ha la sede il Comune. Analogamente il Comune dovrà informare il Distretto Militare all'atto della cessazione dal servizio dei volontari impiegati.
3. I volontari in servizio sostitutivo di leva prestano il servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimento del Ministero, al quale compete, altresì , l'eventuale cambio di destinazione durante il servizio.

Art. 10 - (Orario del servizio)

1. L'orario del servizio dei volontari in servizio sostitutivo di leva corrisponde a quello previsto per il personale della Polizia Municipale, ferma restando l'osservanza dei criteri previsti dalle vigenti norme militari al riguardo. In ogni caso dovrà essere sempre assicurato che i periodi di servizio e di tempo liberi siano concessi in maniera da armonizzarsi a quanto stabilito per i militari di leva in servizio presso il Distretto Militare cui il Comune è tenuto a riferirsi per territorio.
2. L'Ente è tenuto sotto la propria responsabilità ad accertare l'effettiva prestazione del servizio da parte dei volontari in servizio sostitutivo di leva assegnati.

Art. 11 - (Licenze e permessi)

1. Ai volontari in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo della Polizia Municipale di questo Comune competono gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.
2. In particolare il volontario ha diritto a:

a) licenza breve: da 2 a 5 giorni più viaggio, per un numero complessivo di 15 giorni nell'anno compresi i viaggi;
b) licenza ordinaria: 10 giorni in un anno più viaggio, da usufruirsi solo dopo il settimo mese di servizio;
c) licenza straordinaria:

1. per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre i trenta giorni;
2. per imminente pericolo o per la morte di un congiunto, del tutore e dei figli di questi (genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore): non oltre 15 giorni;
3. per convalescenza: come da certificato rilasciato dagli organi sanitari militari;
4. per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: 15 giorni.

Art. 12 - (Vitto e alloggio)

1. L'Amministrazione Comunale è responsabile della fruizione del vitto, di un confacente alloggio.
2. Sono esclusi dal vitto e dall'alloggio i volontari che risultano residenti e domiciliati nel Comune di Mondolfo, ai quali saranno rimborsate, sempre

nella misura prevista dalle disposizioni legislative vigenti per i militari di leva, le su indicate voci:

a) rimborso spese annuali per casermaggio, refettorio ed igiene personale;
b) controvalore giornaliero della razione dei viveri;
c) controvalore giornaliero.

Art. 13 - (Uniformi)

1. L'Amministrazione Comunale è responsabile della fornitura delle uniformi nonché dei relativi accessori ai volontari in servizio sostitutivo di leva assegnati.
2. La fornitura delle uniformi e degli accessori sarà effettuata in conformità alla Legge Regionale n. 28/90 e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per le Uniformi della Polizia Municipale e dal Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 14 - (Disciplina)

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva devono attenersi alle norme disciplinari previste per il personale della Polizia Municipale.
2. Per quanto attiene le violazioni e le procedure disciplinari, i volontari sono assoggettati, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della Legge 449/97, alla disciplina prevista per i militari di leva.
3. Il Comando di Polizia Municipale comunicherà tempestivamente al Distretto Militare competente per territorio ogni eventuale infrazione commessa dal volontario.

Art. 15 - (Uso dei veicoli e delle attrezzature)

1. I volontari in servizio sostitutivo di Leva presso il Corpo di Polizia Municipale sono autorizzati ad utilizzare i veicoli di servizio e le attrezzature tecnico/operative nei limiti della qualifica e funzioni rivestite e delle direttive ricevute dai superiori gerarchici, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per legge per la guida dei singoli veicoli.
2. I volontari inquadrati nella qualifica di ausiliari della Polizia Municipale di cui all'art. 7 del presente regolamento, anche se muniti di patente di guida, non sono abilitati alla conduzione di veicoli di servizio di Polizia Municipale; possono condurre altri veicoli di proprietà dell'ente, nei limiti consentiti dalla patente di guida posseduta.

Art. 16 - (Oneri finanziari)

1. Gli oneri relativi al servizio di cui al presente regolamento, sono posti a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, comprendente i costi relativi ai compensi, al vitto, all'equipaggiamento, alla formazione, alla gestione ed all'impiego del personale di cui al presente regolamento.
2. Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 17 - (Competenze dell'amministrazione del personale in servizio sostitutivo di leva presso la Polizia Municipale)

1. Il Comando della Polizia Municipale e gli altri uffici comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso. In particolare:

- al Comando di Polizia Municipale compete la ricezione, l'accasermamento, il vitto, l'equipaggiamento, l'addestramento, l'impiego e la disciplina del personale;
- all'Ufficio Personale compete l'amministrazione giuridico - contabile;
- l'Ufficio Ragioneria dovrà garantire il necessario supporto economico per la funzionalità massima del servizio.

2. Gli uffici di cui ai commi precedenti mantengono per le rispettive competenze i rapporti con gli Uffici Militari e Ministeriali.

Art. 18 - (Norme finali)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 816/85 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- Approvato con Delibera Consiliare n. 49 del 30.03.2000;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 05.04.2000 al 20.04.2000;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 21.04.2000 al 06.05.2000.

ENTRA IN VIGORE

dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, lì 08 maggio 2000